

AZIENDA OSPEDALIERA "Annunziata – Mariano Santo S. Barbara" Cosenza



DETERMINAZIONE

N° 00575 DEL 26.05.2020

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

OGGETTO: esecuzione sentenza n°1733/2019 – Trib CS –G.M./AOCs (fasc 1071)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Commissario Straordinario dott.ssa Giuseppina Panizzoli, con Deliberazione n° 295 del 10.09.2019, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi

PREMESSO

che questa Azienda, a conclusione di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ha, a suo tempo, sottoscritto con FARO Assicurazioni S.p.A. polizza assicurativa triennale per Responsabilità Civile verso Terzi n°10.7005952, con decorrenza dal 30/06/2008 al 30/06/2011;

che in data 10.09.2010 acquisita al prot. n° 13963, perveniva richiesta di risarcimento da parte della Sig.ra G.M., per i danni che l'istante asseriva di aver subito a seguito di trattamenti sanitari erogati presso il P.O. Annunziata;

che la richiesta di risarcimento danni è stata ritualmente trasmessa, per mezzo di General Broker Service S.p.A., alla Compagnia di Assicurazioni con nota prot. n° 14136 del 14.09.2010;

che con atto di Citazione acquisito al protocollo aziendale n° 30551 del 30.10.2012 la Sig.ra G.M. ha convenuto l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi ai giudici del Tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni in precedenza lamentati;

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n°185 del 10/08/2011 l'impresa FARO Assicurazioni S.p.A. è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa;

che, pertanto, l'Azienda ha provveduto in proprio alla costituzione in giudizio con il patrocinio dell' avv. Giuseppina Maletta, legale interno, espletando in sede di costituzione in giudizio, la Chiamata in garanzia della Faro Assicurazioni S.p.A., terzo obbligato;

che il Commissario Liquidatore di Faro Assicurazioni S.p.A., per tale sinistro, aveva a suo tempo previsto l'ammissione condizionata di €. 49.000,00;

che nel corso del giudizio l'istante è deceduta e il giudizio è stato ritualmente riassunto dalla Sig.ra G.M. erede della *de cuius*;

che il procedimento di primo grado si è concluso e il Procuratore della parte attrice ha notificato la Sentenza n° 1733/2019 del Tribunale di Cosenza con la quale il Giudice, dott.ssa Carmen Misasi, ha disposto il pagamento in favore dell'istante delle somme di €. 6.218,87 a titolo di danno biologico *iure successionis*;

che il COVASI nella riunione del 27.11.2019, esaminate le statuizione del giudice e la documentazione istruttoria agli atti, ha preso atto della mancanza di elementi che possano supportare il gravame, decidendo quindi di eseguire la sentenza;

che, pertanto, occorre liquidare, in esito al procedimento n° 5072/2012 RGAC, alla Sig.ra G.M. la somma complessiva di € 7.706,50 comprensiva di rivalutazione alla data del sinistro e interessi, come motivato in sentenza e altresì comprensiva delle spese di CTU anticipate dalla controparte e poste definitivamente a carico del soccombente, nella sentenza n° 1733/2019;

che le spese di lite, statuite in sentenza, sono state liquidate con determinazione n° 1105 del 19.09.2019 dall'Ufficio Legale;

che alla spesa complessiva di € 7.706,50 scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2019 conto n° 20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura e lo scioglimento della riserva;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere alla Sig.ra G.M. in esecuzione della Sentenza n° 1733/2019 resa dal Tribunale di Cosenza in esito al giudizio n° 5072/2012 RGAC, la complessiva somma di € **7.706,50**;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad € 7.706,50, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 Bilancio 2019;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa L. Sirianni

Il Direttore dell'UOC
Affari Generali
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determinazione
 è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data
- è costituita da n fogli intercalari e n fogli allegati
Cosenza, li Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic. (Dott. Vincenzo Scoti)
SI ATTESTA
 Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2. Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n del ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, li Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic. (Dott. Vincenzo Scoti)
SI ATTESTA
Che la presente determinazione
- è divenuta esecutiva in data per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento ndel
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n del
Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic. Cosenza, li (Dott. Vincenzo Scoti)